

Determinazione n. 41 del 21/09/ 2023: Affidamento ex art. 50,c. 1 lett. b, Dlgs. 36/23 del servizio di assistenza tecnica hardware e software (01/10/2023- 30/09/2025) – CIG Z223C85B1E

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

-Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi";

- Visto l'art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone che "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

- Visto il nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. n.36/2023 aggiornato con le modifiche introdotte da ultimo dal dal D.L n. 39/2023 convertito, con modificazioni dalla L. n. 68/2023;

- Visto l'art. 14, c. 1 lett. b) del citato Dlgs 36/2023 ai sensi del quale per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono di "euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; [...]";

-Visto, altresì, il c. 4 dell'articolo su richiamato ai sensi del quale " Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.";

-Visto l'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 rubricato "Responsabile Unico del Progetto";

-Visto l'art. 17 del D.Lgs. n.36/2023 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento";

- Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 17 del citato Dlgs ai sensi dei quali "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2 In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";

- Visto l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali ed approvano i programmi nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

-Visto l'art. 48, c. 1, del D.lgs. n. 36/2023 che detta la "Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea" ed in base al quale "L'affidamento e

l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.”;

- Visto l'art. 49 ultimo comma del D.lgs. 36/2023;

- Visto l'art. 50 del decreto legislativo su richiamato rubricato “Procedure per l'affidamento”;

- Visto, in particolare, il c. 1 lett. b) del citato articolo secondo il quale le stazioni appaltanti procedono “all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- Preso atto, dunque, che nei limiti della soglia di € 140.000,00 (centoquarantamila/00), l'affidamento del servizio può avvenire mediante la procedura di affidamento diretto e, dunque, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

- Visto il vigente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;

- Visto l'art. 1, lettera e) del citato Regolamento, che definisce il “Direttore” quale “responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente in ruolo o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere che, previa delibera del consiglio, ha la facoltà di avvalersi di specifiche professionalità esterne all'Ente”;

- Visto altresì l'art. 4 di detto regolamento “Competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione”, secondo cui “In armonia con l'ordinamento normativo ed organizzativo dell'Ente i soggetti preposti alla programmazione, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile sono: [...] b) il Direttore per le competenze inerenti l'attività gestionale dell'Ente ed il coordinamento operativo, finanziario e tecnico degli uffici. Egli, inoltre, cura, con l'ausilio del responsabile dei servizi amministrativi, la gestione di cassa”;

- Visto l'art. 25, comma 1, del “Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo”, il quale prevede che “Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere nell'ambito delle dotazioni di bilancio [...] oppure, ove esistenti dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità nell'ambito delle dotazioni loro assegnate”;

- Visto, altresì, il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo;

- Visto in particolare l'art. 3, comma 3 del suddetto Regolamento in base al quale “È fatta salva la facoltà del Consiglio dell'Ordine, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o ad un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico, ovvero con idoneo regolamento di funzionamento interno, le attività procedurali di cui al presente Regolamento”;

- Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 “acquisizione di beni e servizi sotto soglia” e dall'art. 7, comma 3 del summenzionato Regolamento;

- Visto l'art. 12 comma 1 del sopracitato Regolamento, ai sensi del quale “...per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto [...]”;

- Visto l'art. 14, I comma lett. d) del "Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo" il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che "Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali.";
- Premesso che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;
- Tenuto conto delle nuove previsioni normative dettate dal D.Lgs 36/2023 in materia e su riportate;
- Considerato che le disposizioni e le soglie previste dai vigenti regolamenti dell'Ordine vanno lette alla luce delle vigenti disposizioni normative su richiamate;
- Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 17/01/2022, avente ad oggetto il conferimento, nella persona del Consigliere Tesoriere – direttore facente funzioni - della delega di firma per la sottoscrizione di tutti gli atti, compresi i contratti, inerenti a procedimenti al di sotto della soglia di euro 40.000,00 (quarantamila/00);
- Vista la delibera consiliare n. 81 del 22/05/2023 di pianificazione e programmazione dell'esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2023 con la quale è stato nominato per tutti gli affidamenti ivi indicati ed in ogni loro fase, Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici - la dott.ssa Paola Cerratti, Consigliere Tesoriere, quale Direttore Amministrativo f.f. dell'Ente;
- Preso atto di quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- Considerato, quindi, che il ruolo di Responsabile Unico dei Progetti ex art. 15 Dlgs 36/2023 è ricoperto dal Direttore Amministrativo f.f.;
- Considerato che tra gli affidamenti di servizio di ordinaria gestione dell'ente, previsti nella delibera di pianificazione su richiamata, vi è quello di assistenza tecnica hardware e software. Servizio che si articola nelle attività di: aggiornamento, miglioramento e manutenzione dell'infrastruttura di rete; implementazione politiche disaster recovery avanzato; manutenzione hardware e software dei pc in uso presso le sedi dell'ente;
- Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del detto servizio per un periodo di tempo pari a 24 (ventiquattro) mesi ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) Dlgs 36/23;
- Preso atto che il servizio è stato svolto dall'affidatario uscente a regola d'arte, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- Considerato che il contratto con il dott. Di Giuseppe andrà a scadenza naturale in data 30 settembre 2023;
- Vista l'offerta presentata dal dott. Mattia Di Giuseppe (prot. n. 4707 del 20.09.2023);
- Considerato che il dott. Di Mattia propone l'erogazione del suddetto servizio al costo annuale di 800,00€ (ottocento/00 euro) a fronte di un numero stimato annuo massimo di 35 ore di assistenza;
- Ritenuto opportuno procedere, in osservanza dell'art. 49, c. 6, D. lgs. 36/23, all'affidamento del servizio in parola al dott. Di Giuseppe ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per due anni al costo complessivo di € 1600 (milleseicento/00 euro);
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto si considererà concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite posta elettronica certificata;
- Dato atto che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. Z223C85B1E tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025 nella sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

- Visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

- di accettare l'offerta presentata dal dott. Mattia Di Giuseppe ed identificata con prot. n. 4707 del 20.09.2023 per il servizio di assistenza tecnica hardware e software (consistente nell'aggiornamento, miglioramento e manutenzione dell'infrastruttura di rete; implementazione politiche disaster recovery avanzato; manutenzione hardware e software dei pc in uso presso le sedi dell'ente), ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) Dlgs 36/23. Il detto servizio sarà reso in 35 ore di assistenza sull'anno per un costo complessivo annuale di € 800 (ottocento/00 euro), ove si renda necessaria un'assistenza ulteriore rispetto al monte orario pattuito il costo orario per ciascuna ora extra sarà pari a euro 30,00.

- di affidare il detto servizio al dott. Di Giuseppe per due anni a decorrere dal 1/10/2023;

- che il prestatore a corredo della propria fattura dovrà inviare agli uffici dell'Ordine e una relazione relativa alle attività di assistenza rese nel trimestre ed alle ore utilizzate per ciascuna di esse;

- di riconoscere al prestatore, nei casi in cui sia richiesta la sua presenza presso la sede dell'Ente sita all'Aquila, la possibilità di richiedere il rimborso delle spese di trasporto sostenute, debitamente documentate;

- di assumere il relativo impegno di spesa.

L'onere relativo, pari ad € 800,00 trova imputazione nel capitolo nell'U.P.B. 11 004 (Uscite per prestazioni istituzionali), capitolo 11 004 0091 (Spese per attività di comunicazione e promozione Ordine) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Per gli anni successivi l'onere troverà imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario di competenza.

Il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

L'Aquila, 21.09.2023

Il Direttore Amministrativo f.f.

dott. ssa Paola Cerratti

